

CONVENZIONE IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

JOINT CHAIR

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, (d'ora innanzi denominato "CNR")

E

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI....., di seguito denominata "Università", con sede legale in....., in persona del Rettore e legale rappresentante

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

premessato che

- , il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *"svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
- l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *"Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi"*;
- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante *"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le*

modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;

- con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la *"Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università"*;

- il Decreto Direttoriale del 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 107 del 10 maggio 2014, fissa i criteri per la stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

- in data le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro nella quale riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;

- la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1

PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

Art. 3

OGGETTO

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, il personale interessato svolgerà presso l'altro Ente l'attività didattica e/o di ricerca descritta **nella scheda individuale** allegata alla presente convenzione.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà esercitato presso l'Ente per il quale viene svolta la quota maggioritaria di attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti gli organi accademici collegiali e monocratici (UNIVERSITA'/CNR).

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei

corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale.

Art. 4

DURATA

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale né avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 5

AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica/di ricerca secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 non comporta alcun mutamento del rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

Le Parti si impegnano a rispettare i CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza del personale interessato.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura indicata al comma precedente un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

Art. 6

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

Tutti gli oneri stipendiali comunque relativi al docente/ricercatore per la durata della Convenzione, saranno ripartiti tra le due Istituzioni in considerazione dell'attività svolta nel rispetto dell'impegno annuale, così come indicato nelle schede individuali.

La regolare erogazione della retribuzione di competenza al docente/ricercatore rimane a carico dell'ente di appartenenza.

L'importo a carico CNR/Università Ospitante sarà rimborsato all'Istituzione di appartenenza, a cadenze annuali previa presentazione della opportuna documentazione, mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi saranno successivamente comunicati.

Art. 7
VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Art. 8
DIRITTO DI VOTO

Nel caso di svolgimento di attività didattica, il personale interessato per effetto dell'esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell'ambito del quale è impegnato in attività didattiche.

In seno al Consiglio e, compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e godrà dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

Art. 9
COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CNR e l'UNIVERSITA' provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al RGPD. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Art. 11

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a favorire la ricerca e la diffusione dei risultati di ricerca conseguiti tramite l'attuazione di iniziative di alta rilevanza scientifica.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, nel corso delle attività oggetto della convenzione, verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale di titolarità di ciascuna di esse e su cui l'altra Parte non acquisirà né potrà vantare alcun diritto di utilizzazione/sfruttamento a qualunque titolo. I docenti o ricercatori potranno, ai fini dell'espletamento delle attività di ricerca, utilizzare attrezzature, laboratori e spazi di entrambe le Università.

I risultati derivanti dall'attività di ricerca ottenuti in collaborazione, resteranno di proprietà comune delle Parti in relazione all'effettivo apporto. Le Parti concorderanno congiuntamente le modalità di pubblicazione e divulgazione degli stessi, nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia.

L'eventuale tutela (mediante brevettazione o altra forma di privativa industriale) e sfruttamento dei risultati conseguiti congiuntamente, sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati stessi.

Art. 12

COPERTURA ASSICURATIVA DEL DOCENTE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CNR e l'Università provvedono alle coperture assicurative di legge per il docente/ricercatore che, in virtù della presente Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il docente/ricercatore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione nel rispetto della normativa per la

sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale normativa, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le Parti si impegnano a fornire al docente/ricercatore le informazioni relative alla sicurezza sul lavoro tramite la consegna degli opuscoli "indicazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro" e "Indicazioni di sicurezza per i laboratori".

Il docente/ricercatore nel corso della sua permanenza presso le strutture CNR/Università Ospitante si impegna a rispettare le norme di sicurezza in vigore presso l'Università e a far costante riferimento al Responsabile, nonché ai preposti, per quanto attiene alle informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e ad utilizzare i dispositivi di sicurezza che gli verranno eventualmente forniti e a sottoporsi all'eventuale sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. lgs n 81/2008.

Art. 13

RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo di dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

Le schede individuali si intendono automaticamente revocate/annullate qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica/di ricerca presso l'UNIVERSITA'/CNR. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

Il recesso, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca.

Art. 14

CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà deferita alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

La Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma,

**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Presidente**

**(UNIVERSITA') La
Il Rettore**

SCHEDA INDIVIDUALE

**CONVENZIONE TRA CNR E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA/RICERCA**

DATI ANAGRAFICI	
NOME	COGNOME
PROFILO	
RECAPITI	
ENTE DI APPARTENENZA	
ISTITUTO CNR/DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	
OGGETTO	
ENTE DI DESTINAZIONE	
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO ovvero ISTITUTO CNR	
1) ATTIVITA' DI RICERCA - DESCRIZIONE	
2) ATTIVITA' DIDATTICA	
CORSO	
TITOLO DI INSEGNAMENTO	
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO ANNUO COMPLESSIVO IN ORE CCNL:	Totale ore lavorative annue :
IMPEGNO LAVORATIVO:	
A) ATTIVITA' DI RICERCA	
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. ORE)	n.ore equivalente a% dell'impegno annuo
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE)	n.ore equivalente a% dell'impegno annuo
B) ATTIVITA' DIDATTICA	
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. ORE)	n.ore equivalente a% dell'impegno annuo
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE)	n.ore equivalente a% dell'impegno annuo
DURATA ATTIVITA'	Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
PARERE DEL DIRETTORE DELL' ISTITUTO CNR/DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	
NOTA ASSENSO INTERESSATO	

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI

Totale annuo oneri stipendiali:

Ripartizione oneri:

Oneri ente di appartenenza:

Oneri ente di destinazione:

I

Il totale e la conseguente ripartizione potrà variare sulla base degli incrementi stipendiali e ulteriori compensi di natura fissa e variabile che saranno ripartiti tra i due Enti in considerazione dell'attività svolta presso ciascuno di essi.

ALTRE INFORMAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO

FIRME